COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 Provincia dell'Aquila
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

IL SINDACO

ORDINANZA N. 5852 ***DEL*** 15/06/2020

OGGETTO:**DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA "COVID-19" – DIVIETO DI UTILIZZO DI AREE GIOCHI, PARCO GIOCHI, GIARDINI COMUNALI.**

PREMESSO che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*;
- il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 – *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 – *Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 – *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 – *Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della*

regione Abruzzo, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020 – *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 – *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*;
- la Legge 5 marzo 2020, n. 13 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 – *Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 – *Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 – *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 – *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*;
- il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19 – *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 – *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*;
- il Decreto Legge del 8 aprile 2020, n. 22 – *Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 – *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 – *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 – *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 17 maggio 2020 – *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 – *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- la Legge 22 maggio 2020, n. 35 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- la Legge 6 giugno 2020, n. 41 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 – *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

RICHIAMATE le Circolari del Ministero della Salute, in particolare:

- la Circolare del Ministero della Salute del 18 marzo 2020 – *Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2*;

- la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 – *Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento*;

VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile;

RILEVATO che il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ha avviato la c.d. "Fase 2", da intendersi quale fase di progressivo superamento del confinamento mediante la graduale e prudente ripresa nei diversi settori delle attività sociali, culturali, economiche e produttive, tenendo però conto delle esigenze di prevenzione del rischio di contagio;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, in particolare:

- O.P.G.R. n. 62 del 20.05.2020 – *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. - Ulteriori disposizioni. – Approvazione Protocolli di Sicurezza*;
- O.P.G.R. n. 65 del 22.05.2020 – *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid -19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza*;
- O.P.G.R. n. 70 del 07.06.2020 – *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza*;
- O.P.G.R. n. 71 del 08.06.2020 – *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Piano Territoriale Regione Abruzzo – Protocollo operativo per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ripresa Attività Servizi Socioassistenziali – Fase 2. Attuazione*;

CONSIDERATO che questo Comune, unitamente ai Comuni limitrofi ed alla Città dell'Aquila, ha mantenuto fino ad oggi livelli molto bassi di contagio, anche a seguito dell'applicazione rigorosa delle norme e delle raccomandazioni prescritte;

CONSIDERATO, altresì, che a seguito dell'avvio della c.d. "Fase 2" e dell'inizio della stagione estiva, si prevede come ogni anno l'ingresso nel territorio comunale di cittadini provenienti dalle altre Regioni italiane;

ATTESO che l'eventuale disapplicazione delle norme e delle raccomandazioni prescritte, pur nel comprensibile desiderio dei cittadini del ritorno ad un'immediata normalità, potrebbe essere causa di formazioni di focolai di contagio;

RITENUTO:

- di dover procedere a garantire la sicurezza dei cittadini contenendo il più possibile il rischio di contagio a seguito della violazione delle norme in materia di distanziamento sociale, ponendo l'obbligo per tutti i cittadini di indossare mascherine nelle zone antistanti i pubblici esercizi e comunque in tutti i luoghi ove non sia possibile attuare il distanziamento sociale;
- chein tale attività di prevenzione del rischio di contagio debbano essere incluse opportune misure intese a contrastare situazioni di imprudente e pericoloso assembramento, in coincidenza con particolari momenti di socialità;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. 11-06-2020, all'art. 1, c. 1, lett. *b*, dispone «*l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8*»;

PRESO ATTO che il sopracitato allegato 8, al par. 1, recante "*Riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per bambini e adolescenti*" detta disposizione per la riapertura regolamentata di parchi, imponendo tra l'altro al gestore di eseguire controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate;

DATO ATTO che:

- come di consueto, l'approssimarsi della stagione estiva comporterà un consistente aumento del flusso turistico di ritorno e, dunque, della popolazione presente sul territorio, in maniera rilevante;
- è interesse di questo Ente procedere a garantire la sicurezza dei cittadini, contenendo il più possibile il rischio di contagio e limitando la possibilità di violazione delle norme in materia di distanziamento sociale;
- questo Ente non dispone attualmente delle risorse umane e strumentali necessarie per ottemperare in maniera pedissequa all'osservanza delle disposizioni sopra richiamate;

ORDINA

1. il divieto di utilizzo di aree giochi, parco giochi e giardini di questo Comune;
2. il provvedimento ha vigore dalla data della presente Ordinanza, fino a diversa disposizione;
3. la violazione della presente Ordinanza, quando non integri fattispecie di maggiore gravità, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
4. Tutti i soggetti istituzionalmente preposti sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente Ordinanza è divulgata mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

Il provvedimento è trasmesso:

- all'Ufficio Tecnico Comunale per quanto di competenza;
- all'Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila, alla Questura dell'Aquila, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed al Comando Stazione dei Carabinieri di Montereale.

Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Ten. Francesco Soccorsi

COMUNE DI MONTEREALE ★ Provincia di L'Aquila ★

IL SINDACO
Massimiliano Giorgi